

## REGOLAMENTO (CE) N. 283/2009 DEL CONSIGLIO

del 6 aprile 2009

**che modifica il regolamento (CE) n. 1858/2005 che impone un dazio antidumping definitivo per quanto riguarda le importazioni di cavi di acciaio originari, tra l'altro, dell'India**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup> («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione presentata previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

**A. PROCEDURA****1. Misure vigenti**

- (1) Il 12 agosto 1999, con il regolamento (CE) n. 1796/1999 <sup>(2)</sup> («l'inchiesta iniziale»), il Consiglio ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di acciaio («il prodotto in questione») originarie, tra l'altro, dell'India («il paese interessato»). Il tasso del dazio definitivo applicabile ai prodotti fabbricati da Usha Martin Limited («UML») è stato fissato al 23,8 %.
- (2) Con la decisione 1999/572/CE <sup>(3)</sup>, la Commissione ha accettato un impegno relativo al prezzo da parte di UML ed ha di conseguenza esentato dal dazio antidumping definitivo sopra menzionato le importazioni originarie dell'India del prodotto in questione, fabbricato da UML e coperto dall'impegno.
- (3) L'8 novembre 2005, in seguito ad una revisione in previsione della scadenza delle misure a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base, il Consiglio ha deciso, mediante il regolamento (CE) n. 1858/2005 <sup>(4)</sup>, che le misure antidumping applicabili

alle importazioni di cavi d'acciaio originarie, tra l'altro, dell'India, dovevano essere mantenute («l'inchiesta in vista della scadenza»).

- (4) Il 23 gennaio 2006, con il regolamento (CE) n. 121/2006 <sup>(5)</sup>, il Consiglio ha modificato il regolamento (CE) n. 1858/2005 in seguito a una violazione dell'impegno sopra indicato relativo al prezzo e il 22 dicembre 2005, con la decisione 2006/38/CE <sup>(6)</sup>, la Commissione ha ritirato la sua accettazione dell'impegno.

**2. Domanda di riesame intermedio**

- (5) Nel 2007, la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base («il riesame intermedio»). La domanda, vertente unicamente sull'esame del dumping, è stata presentata da UML. UML sosteneva che i suoi prezzi all'esportazione verso la Comunità erano aumentati a un ritmo maggiore dei prezzi praticati in India, come confermava la diminuzione del margine di dumping. UML sosteneva inoltre che le circostanze che erano all'origine delle misure istituite erano cambiate e che tale cambiamento era di natura permanente.

- (6) Avendo determinato, previa consultazione del comitato consultivo, che sussistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione ha deciso di avviare un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base, vertente unicamente sull'esame del dumping per quanto riguarda UML. Il 9 gennaio 2008 la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(7)</sup> ed ha avviato un'inchiesta.

**3. Parti interessate dall'inchiesta**

- (7) La Commissione ha ufficialmente informato UML, le autorità del paese esportatore e l'organismo che rappresenta i produttori della Comunità, il comitato di collegamento dell'Unione dell'industria europea di trefoli e cavi d'acciaio («EWRIS») dell'apertura di un riesame intermedio parziale. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di far conoscere il loro punto di vista per iscritto e richiedere di essere ascoltate entro i termini stabiliti dall'avviso di apertura. Tutte le parti interessate che l'hanno richiesto e hanno dimostrato che esistevano motivi particolari per essere ascoltate, lo sono state.

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 217 del 17.8.1999, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 217 del 17.8.1999, pag. 63.

<sup>(4)</sup> GU L 299 del 16.11.2005, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 22 del 26.1.2006, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 22 del 26.1.2006, pag. 54.

<sup>(7)</sup> GU C 4 del 9.1.2008, pag. 22.

